



& Diritto Avanzato

Affidamento di compiti ai collaboratori e omesso deposito di atti giudiziari: profili deontologici

L'inadempimento del mandato integra violazione di doveri essenziali dell'avvocato, anche qualora lo stesso abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente o far svolgere sotto la sua personale responsabilità nello studio verificandone l'esecuzione attentamente e costantemente.

[massima ufficiale]

La responsabilità del professionista ai fini dell'addebito dell'infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all'obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto.

[massima ufficiale]

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in difetto di strategia difensiva d'accordo col cliente, ometta di depositare atti giudiziari nei termini processuali.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza n. 142 del 5 dicembre 2019 (pubbl. 6.4.2020)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 5/12/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonino Gaziano;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] propone impugnazione contro la decisione del C.O.A. di Tivoli con la quale veniva applicata la sanzione della sospensione dell'esercizio della professione per tre mesi in relazione ai seguenti capi di incolpazione:

- *L'avv. [RICORRENTE], assunta la difesa del Signor [OMISSIS] nel giudizio civile R.G. n. [OMISSIS]/2010 assolveva negligenemente l'incarico omettendo di depositare in giudizio memorie istruttorie nel termine decadenziale prescritto con non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Con violazione dell'art. 38 codice deontologico. In Tivoli sino al 21.12.2010.*

- *L'avv. [RICORRENTE] procedeva all'iscrizione a ruolo di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Tivoli mediante una copia semplice dell'atto di opposizione (velina) previa falsificazione materiale dello stesso realizzata con l'inserimento di una vocatio in ius invece completamente assente nell'atto notificatorio. Con violazione degli artt. 5/6 del codice deontologico. In Tivoli dal 31.12.2007 al 25.07.2012.*

All'esito del procedimento amministrativo, la ricorrente veniva, invece, assolta in relazione ad un altro addebito contestato, relativo al compimento di ripetute attività processuali svolte successivamente alla revoca del mandato.

Con ricorso ritualmente proposto, l'incolpata chiede preliminarmente la declaratoria di prescrizione dell'azione disciplinare in relazione all'addebito di cui al n. 3 del capo di incolpazione.

Sempre in via preliminare l'incolpata chiede, inoltre, il riconoscimento della lesione del diritto di difesa per il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza di celebrazione del procedimento innanzi al C.O.A. di Tivoli e, per l'effetto, di essere autorizzata al deposito dei documenti e all'espletamento delle prove testimoniali così come richieste in calce al ricorso.

Nel merito il ricorrente, in via principale, chiede che venga ritenuta non responsabile e, conseguentemente, assolta in relazione ad entrambi gli addebiti contestati.

In via subordinata, nel merito, chiede l'applicazione di una sanzione meno afflittiva di quella decisa dal COA di Tivoli.

DIRITTO

Il ricorso proposto non merita accoglimento, per i seguenti motivi:

come accennato in punto di fatto l'incolpata, con il primo motivo di ricorso, censura preliminarmente la decisione gravata per la mancata audizione, da parte del COA di Tivoli, della ricorrente dovuta alla reiezione della terza istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale a sostegno della quale la ricorrente aveva prodotto mezzo p.e.c. un

certificato medico in cui si attestava la sussistenza di postumi da intervento chirurgico par parto cesareo.

Quindi, secondo il ricorrente l'ingiustificata mancata audizione avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa concretizzatosi nell'impossibilità di prendere parte all'audizione stessa, né citare testimoni da escutere sulle circostanze ritenute rilevanti e produrre documenti per il cui deposito viene chiesta, ora per allora, con il presente gravame l'autorizzazione.

Ebbene, sul primo motivo di ricorso è necessario precisare preliminarmente che l'incolpata richiami erroneamente, a sostegno delle argomentazioni difensive, le disposizioni della previgente normativa in tema di sospensione del diritto ex art. 43 del RDL n. 1578 del 1993 e la correlata giurisprudenza mentre, nel caso di specie, la sospensione applicata ha *ictu oculi* natura disciplinare ed è contemplata dall'art. 40 del RDL n. 1578 del 1933.

Si tratta, a ben vedere, di un errore che non incide comunque sulla sostanza degli argomenti adottati dalla ricorrente poiché, come è noto, anche le norme che regolano il procedimento amministrativo che conduce all'adozione della sospensione disciplinare prevedono che l'incolpato venga udito dal COA procedente.

Nondimeno, consolidata giurisprudenza di questo CNF, confortata da conforme orientamento della Corte di Cassazione ha, tuttavia, chiarito che l'obbligo di audizione dell'incolpato venga soddisfatto ai sensi del citato art. 45 del RDL n. 1578 del 1993, con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l'audizione stessa debba essere effettuata in concreto, ove l'interessato non si presenti senza addurre e dimostrare un legittimo impedimento (cfr. art. 50 del R.D. n. 37 del 1934 secondo cui *"Qualora l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza"*).

Invero, è stato sostenuto in fattispecie analoghe *"In tema di procedimento disciplinare, il giudice della deontologia ha l'obbligo di convocare l'iscritto, ma è onere di quest'ultimo (che ha il diritto -non il dovere- di difendersi) presentarsi e/o svolgere le proprie deduzioni, giacché il predetto obbligo di audizione viene soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l'audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l'interessato non si presenti"*

(Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, Cassazione Civile, sez. Unite, 20 luglio 2012, n. 12608).

Da quanto precede, quindi, l'effettiva audizione personale dell'incolpato non costituisce condizione indefettibile di legittimità del procedimento disciplinare che resta, pertanto, valido ed efficace se l'incolpato non compare seppure ritualmente convocato.

La questione che rileva nel caso di specie è, pertanto, valutare se la certificazione medica prodotta dall'incolpata sia idonea a comprovare un legittimo impedimento a comparire. Sul punto, è ormai un dato acquisito che l'impedimento, per poter essere ritenuto legittimo e dar luogo al rinvio del procedimento disciplinare, deve essere assoluto, attuale, specifico e documentato.

Infatti, è stato autorevolmente sostenuto che *"L'impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire"* (Cass. SS.UU. sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017; CNF sentenza n. 40 del 20 marzo 2014 *ex multis* CNF sent. n. 184 del 12.07.2016, n. 153 del 11.06.2016; n. 86 del 10.07.2017).

Nella fattispecie decisa dal COA ed oggi sottoposta a scrutinio d'appello, emerge l'implicito principio a mente del quale l'onere di provare la sussistenza di un legittimo impedimento grava sull'incolpato ed il COA di appartenenza non ha alcun obbligo di disporre accertamenti integrativi per colmare l'eventuale insufficienza documentale.

Nel caso di specie, emerge di tutta evidenza come la documentazione trasmessa mezzo p.e.c. al COA di Tivoli fosse estremamente generica tant'è che l'incolpato chiede di essere autorizzata *al deposito della documentazione medica attestante lo stato di gravidanza ... ad implementare le certificazioni già versate in atti e attestanti l'impedimento alla comparizione in giudizio*".

Ancora, vi è da puntualizzare che la mancata audizione dell'incolpato non ha impedito allo stesso l'esercizio della facoltà di produrre documentazione utile a dimostrare l'infondatezza dei capi di incolpazione ovvero chiedere di citare testimoni in discolpa.

Non appare, pertanto, in alcun modo che si versi nell'ipotesi di "caso eccezionale" che consentirebbe a questo CNF di assumere la prova, ove si consideri che *"In tema di procedimento disciplinare, sebbene l'art. 63 RDL n. 37/1934 conferisca al CNF la facoltà di procedere a ogni indagine ritenuta utile, in sede di appello la prova viene assunta solo in casi eccezionali ed in particolare allorché sia stata richiesta e disattesa in primo grado"* (CNF sentenza n. 360 del 15.12.2016 e CNF sentenza n. 1 del 19.02.2002).

Da quanto precede, quindi, le lacune probatorie difensive addebitabili esclusivamente alla parte ricorrente non possono essere sanate da questo Collegio se, come è accaduto, l'incolpato non ha esercitato le relative facoltà nei termini e nei modi previsti nel corso del procedimento disciplinare di prima istanza.

Donde la reiezione del primo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente censura la decisione del COA di Tivoli assumendo l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in relazione

all'addebito di cui al n. 3 del capo di incolpazione, ovvero l'aver falsificato, in sede di iscrizione a ruolo, l'opposizione a decreto ingiuntivo con inserimento di una *vocatio in ius* assente nell'atto di citazione notificato a controparte, deducendo il decorso di un lasso di tempo superiore al termine di cinque anni ex art. 51 R.D.L. n. 1578/1933, tra la data dell'iscrizione a ruolo della causa mediante velina "artefatta" e quella del primo atto interruttivo posto in essere dal COA di Tivoli, ovvero la delibera di apertura del procedimento disciplinare.

Nel caso di specie, al fine di scrutinare il motivo che precede è necessario accertare se l'illecito sopra addebitato sia conseguente ad una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata, o se la stessa abbia carattere permanente ovvero integri una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo.

Nel primo caso la decorrenza del termine prescrizione ha inizio, come è noto, dalla data della commissione del fatto e nel secondo caso da quella della cessazione della condotta. (Corte di Cassazione SS.UU., Sentenza n. 13379 del 30.06.2016).

Venendo, quindi, all'individuazione della natura dell'illecito deontologico che viene in rilievo, questo CNF ha attribuito a fattispecie analoghe afferenti condotte sostanzialmente corrispondenti a quelle di specie la natura di illecito permanente.

Invero, "Nel caso di illecito deontologico permanente, ovverosia quando la condotta sia "perdurante" nel tempo, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, la condotta illecita era consistita nella produzione in giudizio di un documento falso). – (CNF sentenza n. 35 del 2 marzo 2012).

Nel *casus decisis* il giudizio nel quale veniva prodotto il documento falso è stato fatto oggetto rinuncia dal procuratore ed il relativo termine prescrizione veniva individuato dal Giudice disciplinare d'appello proprio in tale momento.

Ed ancora, altra ipotesi sussumibile a quella scrutinata è quella relativa alla proposizione di un appello in presenza di volontà contraria del cliente.

Con sentenza di questo CNF n. 37 del 20.03.2014 è stato, altresì, precisato che *"La proposizione di un appello in presenza di una volontà contraria del cliente è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma ha natura permanente, atteso che la consumazione dell'illecito si protrae fino a quando il giudizio di appello non voluto dal cliente perdura, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell'azione disciplinare, che decorre dalla data di cessazione della condotta contestata"*.

Da quanto precede, la condotta tenuta dall'incolpata costituita, come detto, dall'apposizione artefatta della *vocatio in ius* nella "velina" di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta dopo il deposito dello stesso, deve qualificarsi

quale illecito permanente e, pertanto, la cessazione della condotta deontologicamente rilevante, ai fini del computo dell'eccepita prescrizione, deve individuarsi nella data di conclusione del giudizio introdotto con il citato atto di citazione in opposizione a d.i.

Invero, il giudizio nel quale si è verificato l'illecito contestato si è concluso il 25.07.2012, il procedimento disciplinare innanzi al C.O.A. di Tivoli si concludeva con decisione depositata il 30.01.2014 e pertanto l'eccepito decorso di cinque anni rilevante ai fini della prescrizione risulta non maturato.

Donde l'infondatezza della superiore censura.

Con ulteriore motivo di ricorso, l'incolpata censura nel merito la decisione gravata sostenendo l'insussistenza dell'illecito relativo alla falsificazione materiale dell'atto di citazione in opposizione a d.i.

In particolare l'avv. [RICORRENTE] ritiene, a causa di vicende personali e familiari, di non trovarsi a Tivoli il 31.12.2007 e, pertanto, non provvide di persona all'iscrizione a ruolo con "velina" artefatta.

Assume l'incolpato che a depositare l'atto fu una propria collaboratrice (Dott.ssa [OMISSIS]) la quale avrebbe effettuato la "manipolazione" della velina utilizzata per l'iscrizione a ruolo all'insaputa dell'Avv. [RICORRENTE] ed essendo, secondo parte ricorrente, la responsabilità disciplinare, al pari di quella penale, personale la stessa non avrebbe compiuto alcun illecito.

La censura non merita accoglimento alla luce della granitica giurisprudenza formatasi in analoghe fattispecie cui il Collegio non ritiene di discostarsi.

E' stato infatti precisato che *"L'inadempimento del mandato integra violazione di doveri essenziali dell'avvocato, anche qualora lo stesso abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente o far svolgere sotto la sua personale responsabilità nello studio verificandone l'esecuzione attentamente e costantemente"* (C.N.F. sentenza n. 17 del 21.02.2014).

Ed ancora, *"La responsabilità del professionista ai fini dell'addebito dell'infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omissivo, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all'obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto"* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 settembre, n. 156 e sentenza del 29 aprile 2017, n. 49).

Da quanto precede, quindi, il fatto generatore dell'illecito disciplinare addebitato all'Avv. [RICORRENTE] per fatto di un proprio collaboratore determina in capo al primo una responsabilità per *culpa in vigilando* con la conseguenza che la doglianza articolata in ricorso debba essere respinta.

Parimenti infondata è la censura relativa al primo punto del capo di incolpazione relativa al mancato deposito di memoria istruttoria.

Sostiene il ricorrente che la decisione di non depositare la memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c. nel giudizio recante r.g. [OMISSIS]/2010 fu concordata con il cliente/esponente Sig. [OMISSIS] in quanto la produzione documentale era stata già versata in atti all'epoca dell'udienza presidenziale.

Inoltre, secondo la ricorrente, l'esponente avrebbe dichiarato all'incolpata, in un primo momento, che non riteneva opportuno indicare testimoni su circostanze personali.

Solo all'esito dell'escussione dei testi di controparte l'esponente, ritenutosi offeso delle dichiarazioni rese in udienza, iniziò a lamentarsi dell'attività difensiva svolta dall'Avv. [RICORRENTE] tanto da indurla a depositare un'istanza di rimessione in termini che fu rigettata dal Giudice.

Pertanto, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, la scelta processuale di non depositare la memoria istruttoria fu concordata con il cliente e nessun inadempimento del mandato ex art. 38 del previgente CDF si sarebbe realizzato.

Il COA di Tivoli, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha ritenuto provato l'illecito sulla base dei documenti acquisiti in atti ed in particolare dell'istanza di rimessione in termini in cui l'incolpata afferma, con dichiarazione confessoria della propria responsabilità secondo il COA di appartenenza, che il mancato deposito della memoria istruttoria fu dovuto allo smarrimento dello scadenzario.

Il quadro così brevemente fornito induce questo Collegio a ritenere provato, non diversamente da quanto sostenuto dal COA di Tivoli, l'illecito deontologico addebitato all'Avv. [RICORRENTE] atteso che l'istanza di rimessione in termini depositata nel giudizio civile recante R.G. [OMISSIS]/2010 costituisce dichiarazione confessoria ancorché indichi quale causa del mancato deposito lo smarrimento dello scadenzario quale univoco elemento di prova a carico dell'incolpato, non potendosi attribuire alcun valore alle labiali affermazioni difensive di parte ricorrente.

Sul punto si precisa, peraltro, che *“Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di*

testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 gennaio 2016, n. 1"; in senso conforme; Cass. SS.UU., sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017; tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 novembre 2015, n. 180; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 151).

Ed ancora, si precisa che *"Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di depositare la comparsa conclusionale e le memorie difensive, sia assente in udienza, ometta di informare il cliente sull'esito della causa e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento"* (C.N.F., Sentenza del 4 luglio 2007, n. 77).

Diversamente opinando, invero, si dovrebbe attribuire rilevanza prevalente a mere dichiarazioni di parte piuttosto che a documentati riscontri che consentano, invece, di provare l'illiceità della condotta addebitata.

Ed infatti, è stato ancora precisato in fattispecie analoghe che *"L'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria"* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2015, n. 263).

Da quanto precede, l'unico elemento di prova che rileva nel presente gravame, analogamente a quanto ritenuto dal COA precedente, non può che essere costituito dall'istanza di rimessione in termini prodotta dall'incolpato in cui emerge non solo il valore confessorio di detto atto ma, altresì, che la circostanza asseritamente giustificatrice del mancato deposito della memoria istruttoria sarebbe dipesa dallo smarrimento dello scadenzario.

Si tratta, a ben vedere, di prova documentale dirimente per riconoscere la fondatezza dell'addebito e la conseguente responsabilità in capo all'odierna incolpata.

Ne deriva, pertanto, la reiezione del motivo di ricorso.

Con il ricorso scrutinato l'Avv. [RICORRENTE] chiede, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione disciplinare meno afflittiva di quella in concreto irrogata dal COA di Tivoli costituita dalla sospensione dall'esercizio della professione per mesi 3.

La sanzione inflitta all'esito del procedimento disciplinare di primo grado appare adeguata e proporzionata alla gravità dei comportamenti tenuti dall'odierna incolpata.

E' noto che *“La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista”* (CNF, sentenza del 22 novembre 2018, n. 145, ex multis n. 146 del 25.11.2014; n. 130 del 02.10.2014; n. 55 del 16.04.2014; 155 del 03.09.2013).

Si noti, invero, come i fatti di cui al capo di incolpazione relativo all'apposizione artefatta della *“vocatio in ius”* nell'atto di citazione in opposizione a d.i. costituiscono senza dubbio alcuno condotte accompagnate da dolo e la circostanza addotta dal ricorrente secondo cui sarebbe stato un proprio collaboratore a commettere l'illecito contestato è rimasta priva di ogni riscontro probatorio.

Nondimeno, alla condotta dolosa che precede si aggiunge anche la negligenza dell'incolpata consistita nel non aver depositato nei termini la memoria istruttoria nel giudizio civile recante r.g. [OMISSIS]/2010 che ha impedito alla parte assistita di avvalersi dei necessari mezzi di prova.

Pertanto, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Nuovo Codice Deontologico, seppur le contestazioni afferiscano a più addebiti *“Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; e la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento”*.

Ed infatti, è noto che in fattispecie costituite da un *“concorsi di illeciti”* *“In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l'aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l'obbligo del Consiglio territoriale di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense”*. (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102).

In ultimo, quanto ai capi di imputazione relativi alla contestata violazione degli artt. 5, 6 e 38 del previgente Codice Deontologico, si precisa come il contenuto di tali disposizioni sia confluito nel Nuovo Codice Deontologico ed in particolare negli artt. 9 e 26.

Ritenuto, quindi, che le argomentazioni in discolta articolate nel gravame proposto dall'Avv. [RICORRENTE] appaiono insufficienti a superare positivamente lo scrutinio sottoposto a questo Consiglio Nazionale Forense, in quanto inidonee a contraddire fondatamente la valenza probatoria della documentazione agli atti:

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio dei giorni 26 ottobre 2017 e 14 dicembre 2017;

IL SEGRETARIO
Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 5 dicembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
